

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE CAMPANIA
E
CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

La **REGIONE CAMPANIA** (di seguito Regione), C.F 80011990639, con sede in via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli, nella persona _____ domiciliato per la carica presso la sede medesima della Regione e avente i poteri per il presente atto.

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI (di seguito anche “CDM”), Federazione di Confindustria, con codice fiscale 97123730158 email *confindustriadm@pec.confindustriadm.it*, con sede a Roma, viale Pasteur 10, rappresentata da _____ di seguito indicate congiuntamente come “Parti” e singolarmente come “Parte”

Premesso che:

1. La Regione Campania ha implementato in tutte le Aziende sanitarie campane un unico sistema informativo amministrativo contabile (denominato SIAC) su piattaforma SAP. per la tenuta della contabilità generale ed analitica, per la corretta gestione dei cicli amministrativo contabili (passivo ed attivo), dei cespiti e dei beni ammortizzabili, ed ovviamente, di tutta la movimentazione logistica dei beni (dal contratto all’ordine, dall’entrata merci al consumo, dalla liquidazione delle fatture ai relativi pagamenti). Il SIAC gestisce tutti i documenti contabili necessari alla trasparente e corretta tenuta della contabilità, (ad esempio, ordini, fatture, liquidazioni e mandati di pagamento), oltre che una banca dati unificata sia dei materiali, che di fornitori e clienti, e garantisce il monitoraggio in tempo reale dei dati contabili e di bilancio del sistema sanitario regionale, il controllo della spesa e l’uniformità dei processi in tutte le aziende sanitarie campane.
2. La Regione Campania nella ricerca del miglioramento continuo nei suoi processi amministrativo contabili, e segnatamente, nella tempestività nelle attività di pagamento delle forniture acquisite dalle proprie aziende sanitarie ha raggiunto un primato a livello nazionale con riguardo ai farmaci.
3. Tale obiettivo vuole essere raggiunto anche nell’ambito dei dispositivi medici e con il presente protocollo (di seguito “Protocollo”) è intenzione della Regione Campania condividere con l’altra Parte metodologie e strumenti per poter pervenire ad indicatori sintetici di *performance* sui tempi di pagamento, oggettivi e verificabili, e assicurare che tali indicatori di *performance* siano anche

indicatori gestionali, ovvero che consentano alle aziende campane di intervenire in tempo reale sui documenti (fatture) critici o incagliati.

4. In questo contesto la Regione Campania, disponendo di tutte le fatture registrate correttamente in contabilità dalle aziende sanitarie può, in un'ottica di trasparenza e piena collaborazione, condividere con l'altra Parte dati ed informazioni utili al raggiungimento dell'obiettivo del presente protocollo.
5. Confindustria Dispositivi Medici e la Regione Campania esprimono, pertanto, la volontà di sottoscrivere un Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo") volto ad attuare una collaborazione per il perseguimento delle indicate finalità.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse del seguente Protocollo fondano sulla necessità di affrontare con approccio congiunto, pragmatico, diretto e trasparente le tematiche relative al monitoraggio dei "tempi di pagamento" intesi come *"giorni di ritardo e debiti delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti delle imprese dei dispositivi medici"* nel Sistema Sanitario Regionale con riferimento alla direttiva europea 2011/7/UE che ha stabilito che per la Sanità non devono essere superati i 60 giorni. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2 (Oggetto dell'intesa)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere, in conformità alle disposizioni vigenti, attività di collaborazione volte a sviluppare progetti in merito a:

- attività di informazione e confronto attraverso la condivisione della "banca dati" estraibile dal SIAC Regione Campania relativamente agli acquisti dei Dispositivi Medici e dei relativi "Tempi di Pagamento" volto a rendere univoca e trasparente la conoscenza di tale importante dato;
- ricerca, sviluppo e *open innovation*, in particolare per facilitare la realizzazione e l'aumento di eventuali studi ai fini statistici, anche attraverso la maggiore efficienza dei modelli organizzativi, l'interoperabilità dei dati e la formazione di nuove figure professionali (quali a titolo di esempio i data manager);
- analisi, valutazione e implementazione di processi volti a migliorare i "Tempi di Pagamento", anche attraverso la condivisione di esperienze di altre realtà regionali.

Articolo 3 (Durata e rinnovo)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata 1 (uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione dello stesso.
2. Entro un mese dalla scadenza del presente Protocollo di intesa, le Parti dispongono sin da ora la possibilità di prorogarlo, rinnovarlo o modificarlo, con atto aggiuntivo che richiami i contenuti

ed i termini riportati nel presente Atto, previa valutazione dei rispettivi organi competenti delle Parti in merito alle attività svolte.

3. In caso di rinnovo le Parti valutano se sottoporre il Protocollo ad eventuale revisione ed aggiornamento.

Articolo 4 (Disponibilità delle Parti)

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo la Regione e CDM metteranno a disposizione competenze tecnico-scientifiche nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti, secondo tempistiche e modalità successivamente concordate.

Articolo 5 (Referenti)

1. I referenti e coordinatori delle attività sono:

- per la Regione il dr./dr.ssa _____;
- per CDM il dr/dr.ssa _____;

2. La REGIONE e Confindustria Dispositivi Medici si riservano il diritto di identificare ulteriori referenti rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo

Articolo 6 (Riservatezza)

Tutte le informazioni, conoscenze, dati, documenti e ogni altro materiale rivelato o consegnato da una Parte all'altra in esecuzione del presente Protocollo e che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura "*confidenziale*" sono da intendersi come "Informazioni Riservate".

Il termine "*riservato*" non può esser associato a informazioni, dati e conoscenze che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati ovvero siano divenuti di dominio pubblico per atto o comportamento non imputabile alle Parti;
- b) la cui divulgazione sia imposta all'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità;
- c) siano rivelate alle Parti da terzi che ne abbiano il diritto e di cui esiste prova documentale. In tal caso, la Parte dovrà condividere con l'altra la comunicazione ricevuta dal terzo e dovrà trattare tali informazioni, dati e conoscenze come strettamente riservate, salva diversa autorizzazione scritta dell'altra Parte;
- d) siano note alle Parti prima della sottoscrizione del presente Protocollo. Anche in tal caso, la Parte dovrà trattare tali informazioni, dati e conoscenze come strettamente riservate, salvo diversa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti concordano di utilizzare le Informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverso accordo da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare le Informazioni Riservate.

Articolo 7 (Codice di comportamento e codice etico)

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare e far rispettare dal personale coinvolto nell'attuazione del presente Protocollo le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOGC 231) di CDM e nel codice di comportamento della Regione consultabili ai link:

<https://www.confindustriadm.it/lassociazione/> (per CDM)

<http://www.regione.campania.it/assets/documents/codice-dicomportamento-2021.pdf> (per la Regione)

Le Parti si impegnano altresì a rispettare le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione della corruzione e prevenzione e gestione delle ipotesi di conflitto di interesse, disciplinate anche nell'ambito del Piano di prevenzione della Corruzione adottato dalla Regione e pubblicato nella sezione: <http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2022-2024>

Articolo 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle stesse acquisiti nell'esecuzione del presente Protocollo sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Protocollo ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dal Reg. UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), dal D.Lgs. 196/03 di seguito ("Codice Privacy") così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti saranno responsabili del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato in via autonoma e in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
3. La Regione dichiara e garantisce sin d'ora di manlevare CDM da qualsiasi onere, rischio, costo, danno e responsabilità, ivi comprese eventuali sanzioni di qualsivoglia natura irrogate da ordini o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, derivanti da trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali posti in essere dalla Regione nell'esecuzione delle attività riferite al Protocollo.

4. Per la Regione il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale pro-tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Regione è contattabile all'indirizzo mail:

dpo@regione.campania.it

Per Confindustria Dispositivi Medici il Titolare del trattamento dei dati personali è Confindustria

Dispositivi Medici medesima, contattabile all'indirizzo mail: *privacy@confindustriadm.it*

Articolo 9 (Oneri)

Il presente Protocollo non comporta oneri di spesa a carico di alcuna delle Parti, in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito nell'ambito delle proprie attività e finalità istituzionali.

Articolo 10 (Utilizzo del nome e del logo)

L'utilizzazione del nome e del logo delle parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure/regolamenti interni

Articolo 11 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per la Regione: _____

per CDM: _____

Articolo 12 (Foro competente e legge applicabile)

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge Italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Qualora non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, ogni questione sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola del presente Protocollo è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, e che pertanto non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Qualora una o più clausole del presente Protocollo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Protocollo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in

senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 14 (Efficacia del Protocollo)

1. Il presente Protocollo, composto da n.14 (quattordici) articoli, si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le Parti ed è efficace dal momento in cui viene sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, _____

Per la Regione Campania

Per Confindustria Dispositivi Medici